



COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

Relazione
sull'attuazione del piano di revisione
ordinaria delle partecipate 2022

(articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 175/2016)

Approvata con deliberazione C.C. n. _____

I - Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La revisione ordinaria delle partecipazioni è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito, per brevità, TU), come modificato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100, il quale al comma 4, stabilisce che "*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*".

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni possono detenere solamente quote del capitale di società recanti ad oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Principio generale della funzionalizzazione, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007. In merito a quest'ultimo aspetto, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in diverse occasioni (da ultima la sezione Piemonte, con la deliberazione n. 5/2016), hanno chiarito che:

"Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va dunque individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative (o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione) o, ancora, all'indispensabilità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento dei fini istituzionali." (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 5/2016)

"Circa i presupposti necessari al mantenimento delle partecipazioni, la Sezione, nella deliberazione n. 124/2011/PAR (confermata da successive pronunce), ha precisato che se l'attività riguarda la produzione di beni e servizi "non inerenti" (ossia non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali) la partecipazione è interdetta, con conseguente obbligo di alienazione a terzi secondo procedure di evidenza pubblica. Laddove, invece, si tratti di società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale o funzioni di committenza ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006 (eccezioni normativamente previste), la partecipazione è consentita ex lege, purché nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente."

Pertanto, la più volte citata valutazione di stretta inerenza delle attività di produzione di beni o servizi da parte delle società pubbliche con il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni socie è stata limitata, nella sostanza, alle c.d. "società strumentali" (che erogano attività rivolta agli stessi enti azionisti, con funzione di supporto alle amministrazioni; si rinvia, per tutte, a Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2010, n. 1282 e sez. V, 12 giugno 2009, n. 3766, oltre che, per esempio, alle Deliberazioni della Sezione n. 147/2012/PAR e n. 531/2012/PAR)."

(Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lombardia, deliberazione n. 424/2015)

Le "categorie", previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede che:

- per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto

a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);
- infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

Oltre alle “categorie” dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 del predetto articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, “*deve essere analiticamente motivato*”. Attraverso tale motivazione l’amministrazione deve:

- dimostrare la stretta necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del TU: “*L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*”.

All’atto della ricognizione ordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017.

L’articolo 20 impone, infatti, la dismissione:

1. delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
2. delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
3. nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;

nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2022 sul triennio 2019-2021;
- il fatturato medio richiesto è stato di 1.000.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le *“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2018-2022).

II - Le partecipazioni detenute dal Comune di Pontecchio Polesine

Oggetto della presente relazione disciplinata dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016 sono le seguenti partecipazioni societarie dirette detenute nel 2020:


Acquevenete S.p.a.	quota dello 0,31%
Azienda Servizi Strumentali S.r.l.	quota dello 0,09%
Ecoambiente srl	quota dello 0,50%
Attiva S.p.a. in liquidazione	quota dello 0,00003%

Non rientravano invece nel piano di razionalizzazione gli enti di seguito indicati, a cui il Comune partecipa direttamente ed in forza di norma di legge, in quanto non costituiti con forma societaria:

Consorzio per lo Sviluppo Economico del Polesine	quota dello 0,35%
Consiglio di Bacino Polesine	quota dello 0,38%
Consiglio di Bacino Rovigo	quota dello 0,41%

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie indirette, sono state ricomprese nella ricognizione solamente quelle detenute tramite società o altri organismi su cui il Comune esercita il controllo, in quanto, come chiarito anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2017, l'attività ricognitoria interessa solamente le partecipazioni indirette definite dall'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 175/2016 ovvero *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE




III. Le partecipazioni dirette Acquevenete S.P.A.

(P.I. 00064780281)

Dati societari

Il Comune detiene una partecipazione diretta in Acquevenete spa costituita da 599.970,00 azioni ordinarie pari a nominali € 599.970,00 (0,31%)

L'azionariato della società è costituito dai comuni della provincia di Rovigo e di Padova e sintetizzabile come segue:



La società nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque Spa in Centro Veneto Servizi Spa.

Azione prevista nel piano di revisione ordinaria 2022

La società ha per oggetto la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua, pertanto, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura, di sollevamenti, di depurazione dei reflui recapitanti in pubblica fognatura, nonché la costruzione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione dei suddetti servizi.

Nel Piano di revisione ordinaria 2022 la partecipazione è stata qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pontecchio Polesine (ex art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016) e quindi da mantenere, in quanto indispensabile per la gestione del servizio idrico integrato e della relativa rete d'infrastrutture.


Azienda Servizi Strumentali S.r.l.

P.I. 01396160291

Dati societari

Il Comune di Pontecchio Polesine detiene una partecipazione diretta, dello 0,09%, nella società strumentale denominata Azienda Servizi Strumentali S.r.l. (in breve AS2 srl), il cui capitale sociale, deliberato e sottoscritto unicamente da enti pubblici, è pari a € 232.800,00

L'azionariato della società è così sintetizzabile:



Il Comune di Pontecchio Polesine esercita sulla società, in forza dell'art. 14 e seguenti dello statuto, un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Azione prevista nel piano di revisione ordinaria 2022

La società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Pontecchio Polesine (ex art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). In particolare, la società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strumentali all'ente e allo svolgimento dei fini istituzionali del comune di Pontecchio Polesine (ex art. 4 comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Nello specifico supporta l'Amministrazione comunale nell'ambito informatico e nella gestione del sito web.

Negli ultimi anni AS2 ha distribuito quota parte degli utili d'esercizio a dimostrazione, che si tratta di una società in bonis.

Nel Piano di revisione ordinaria 2022 la partecipazione è stata qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pontecchio Polesine (ex art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016) e quindi da mantenere, in quanto indispensabile per il supporto informatico all'Ente.

Ecoambiente srl


(P.I. 01452670290)

Il Comune in data 17 dicembre 2020, a seguito di fusione per incorporazione del Consorzio RSU nella società, ha acquisito la partecipazione diretta in Ecoambiente srl costituita da una quota dello 0,25% pari a nominali € 21.539,00.

L'azionariato della società è detenuto dai comuni della provincia di Rovigo.

Il 12 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria dei soci di Ecoambiente spa ha approvato il progetto di fusione per incorporazione con il Consorzio RSU, tale fusione è divenuta esecutiva il 17 dicembre 2020.

Le partecipazioni societarie sono così sintetizzabili:



Azione prevista nel piano di revisione ordinaria 2022

La società ha per oggetto la gestione integrata dei rifiuti.


Nel Piano di revisione ordinaria 2022 la partecipazione è stata qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pontecchio Polesine (ex art.4, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016) e quindi da mantenere, in quanto indispensabile per la gestione del servizio integrato dei rifiuti.

Attiva S.p.a.

C.F. 00877590281 in liquidazione e fallimento

Dati societari

Il Comune di Pontecchio Polesine detiene una partecipazione diretta in ATTIVA spa costituita da 125 azioni ordinarie pari a nominali € 266,25 (0,00003%) L'azionariato della società è così sintetizzabile:



Azione prevista nel piano di revisione ordinaria 2022

La società, essendo inattiva, non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Pontecchio Polesine (comma 1). Inoltre, stante l'oggetto sociale, rientra nella fattispecie di cui all'art. 20 del T.U.S.P., in quanto la partecipazione societaria non è riconducibile ad alcuna fattispecie prevista dall'art. 4 del TU.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P., le quote di partecipazione in Attiva S.p.A. devono essere liquidate, ma essendo in corso la procedura di fallimento il comune di Pontecchio Polesine è in attesa dell'esito finale. La liquidazione delle quote avverrà nell'ambito del fallimento i cui tempi sono difficilmente stimabili. Non si stimano risparmi dalla liquidazione.

IV - Le partecipazioni indirette

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie indirette sono state ricomprese nella ricognizione solamente quelle detenute tramite società o altri organismi su cui il Comune esercita il controllo, in quanto, come chiarito anche dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 19/2017, l'attività ricognitoria interessa solamente le partecipazioni indirette definite dall'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 175/2016 ovvero "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

La nozione di controllo è definita dal medesimo decreto all'art. 2, comma 1, lett. b), come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Alla luce di queste considerazioni le uniche partecipazioni indirette da includere nella revisione ordinaria sono quella detenuta per il tramite della società Acquevente spa (Viveracqua scarl 11,84%) e di Ecoambiente srl (Polesine TLC 2,23% e Polaris 100%).

Su queste partecipazioni indirette, tuttavia, il Comune di Pontecchio Polesine stante la quota minimale detenuta e il concreto meccanismo di esercizio del controllo analogo congiunto non è stato possibile, di fatto, incidere effettivamente sull'assetto delle partecipazioni detenute dalla società e disporre l'eventuale dismissione delle stesse. Come già constatato in occasione della revisione ordinaria del 2018 e successive.